

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 215/2001 del Consiglio, del 29 gennaio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio, del 29 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana** ..... 2
- Regolamento (CE) n. 217/2001 della Commissione del 1° febbraio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 5
- Regolamento (CE) n. 218/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 2001 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici ..... 7
- Regolamento (CE) n. 219/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli originari della Cina ..... 9
- Regolamento (CE) n. 220/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000 ..... 10
- Regolamento (CE) n. 221/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000 ..... 11
- Regolamento (CE) n. 222/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000 ..... 12
- Regolamento (CE) n. 223/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000 ..... 13

1

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 224/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 .....	14
Regolamento (CE) n. 225/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto .....	15
Regolamento (CE) n. 226/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	17
Regolamento (CE) n. 227/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	19
<b>* Direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora legale .....</b>	<b>21</b>

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 215/2001 DEL CONSIGLIO**  
**del 29 gennaio 2001**  
**recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2791/1999 <sup>(3)</sup> prevede, all'articolo 30, che alcuni suoi articoli restino in vigore su una base ad hoc fino al 31 dicembre 2000 e che la Commissione presenti, entro e non oltre il 30 settembre 2000, proposte relative ad un regime definitivo.
- (2) In attesa di una proposta per la creazione di un regime definitivo occorre prolungare, sino al 31 dicembre 2002, l'applicazione su una base ad hoc dell'articolo 6, paragrafo 3, e degli articoli 8, 10 e 11.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2791/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2791/1999 è modificato nel seguente modo:

- 1) Le note in calce relative all'articolo 6, paragrafo 3 e agli articoli 8, 10 e 11 sono soppresse.
- 2) All'articolo 30, la data del «31 dicembre 2000» è sempre sostituita dalla data del «31 dicembre 2002» e la data del «30 settembre 2000» è sostituita dalla data del «30 settembre 2002».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. WINBERG

---

<sup>(1)</sup> Proposta del 31 ottobre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 17 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 337 del 30.12.1999, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 216/2001 DEL CONSIGLIO****del 29 gennaio 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Numerose ed intense consultazioni si sono svolte con i paesi fornitori e con le altre parti interessate per porre fine alle contestazioni suscitate dal regime d'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 404/93 <sup>(4)</sup> e per tener conto delle conclusioni del gruppo speciale istituito nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
- (2) La disamina di tutte le possibilità presentate dalla Commissione porta a ritenere che l'istituzione, a medio termine, di un regime d'importazione fondato sull'applicazione di un dazio doganale ad un tasso adeguato e l'applicazione di una preferenza tariffaria per le importazioni originarie dei paesi ACP costituirebbero il mezzo più idoneo per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati per quanto riguarda la produzione comunitaria e la domanda dei consumatori, come pure per rispettare le norme del commercio internazionale ed evitare nuove contestazioni.
- (3) Tale regime deve tuttavia essere definito a conclusione di negoziati con i partner della Comunità secondo le procedure dell'OMC, in particolare dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). Il risultato di tali negoziati deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio che deve altresì, conformemente alle disposizioni del trattato, fissare il tasso del dazio doganale comune applicabile.
- (4) Fino all'entrata in vigore di tale regime, la Comunità deve essere approvvigionata mediante diversi contingenti tariffari, aperti per importazioni di qualsiasi origine e

gestiti tenendo conto delle raccomandazioni dell'organo di risoluzione delle controversie. È aperto un primo contingente di base di 2 200 000 tonnellate ad un tasso di 75 EUR consolidato nell'ambito dell'OMC. Un secondo contingente corrisponde al contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate, aperto allo stesso tasso per far fronte all'aumento del consumo conseguente all'ampliamento della Comunità nel 1995. Per garantire un sufficiente approvvigionamento della Comunità è opportuno aprire un terzo contingente tariffario autonomo, di 850 000 tonnellate, per tutte le origini. Nell'ambito di quest'ultimo contingente tariffario è opportuno prevedere la possibilità — in base ad un'adeguata procedura — di diminuire il dazio doganale applicabile per consentire un'importazione effettiva di banane originarie dei paesi terzi che non beneficiano della preferenza tariffaria concessa alle banane originarie dei paesi ACP.

- (5) In considerazione degli obblighi assunti nei confronti dei paesi ACP e dell'esigenza di garantire loro adeguate condizioni di concorrenza, l'applicazione di una preferenza tariffaria di 300 EUR/t all'importazione delle banane originarie di tali paesi consente il mantenimento dei flussi commerciali in questione. In particolare, a tali importazioni sarà applicato un dazio zero nell'ambito dei tre contingenti tariffari.
- (6) È opportuno autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con i paesi fornitori aventi un interesse sostanziale nell'approvvigionamento del mercato comunitario per giungere ad una ripartizione negoziata dei primi due contingenti tariffari. Occorre inoltre autorizzare la Commissione a stabilire le modalità di gestione dei contingenti tariffari definiti dal presente regolamento.
- (7) È opportuno introdurre disposizioni che consentano di modificare il volume del contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate in caso di aumento della domanda comunitaria constatato in sede di bilancio di approvvigionamento. È opportuno altresì predisporre un dispositivo per adottare opportune misure specifiche in caso di circostanze eccezionali che influiscano sull'approvvigionamento del mercato comunitario.
- (8) Occorre di conseguenza modificare il regolamento (CEE) n. 404/93,

<sup>(1)</sup> GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 28.<sup>(2)</sup> Parere espresso il 13.12.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU C 140 del 18.5.2000, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 404/93 è modificato come segue:

1) gli articoli da 16 a 20 sono sostituiti dai seguenti:

#### «Articolo 16

1. Il presente articolo e gli articoli da 17 a 20 si applicano all'importazione di prodotti freschi che rientrano nel codice NC ex 0803 00 19 fino all'entrata in vigore del tasso della tariffa doganale comune per tali prodotti, al più tardi il 1° gennaio 2006, fissato secondo la procedura di cui all'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

2. Fino all'entrata in vigore del tasso di cui al paragrafo 1, l'importazione dei prodotti freschi di cui al suddetto paragrafo viene effettuata nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dall'articolo 18.

#### Articolo 17

Ove occorra, le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 18 e 19.

Il certificato d'importazione è valido in tutta la Comunità. Fatte salve deroghe adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, il rilascio di tali certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'osservanza dell'impegno di importare, alle condizioni di cui al presente regolamento, durante il periodo di validità del certificato. Fatto salvo il caso di forza maggiore, la cauzione rimane acquisita, totalmente o parzialmente, qualora l'operazione non sia effettuata entro questo termine o sia effettuata solo in parte.

#### Articolo 18

1. Ogni anno sono aperti dal 1° gennaio i contingenti tariffari seguenti:

- un contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate (peso netto), detto "contingente A";
- un contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate (peso netto), detto "contingente B";
- un contingente tariffario autonomo di 850 000 tonnellate (peso netto), detto "contingente C".

I suddetti contingenti tariffari sono aperti per l'importazione di prodotti originari di qualsiasi paese terzo.

La Commissione è autorizzata, in virtù di un accordo tra le parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane, a procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari "A" e "B" tra i paesi fornitori.

2. Nell'ambito dei contingenti tariffari "A" e "B" le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio pari a 75 EUR/t.

3. Nell'ambito del contingente tariffario "C", le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio doganale di 300 EUR/t.

Il dazio doganale di cui al primo comma può essere ridotto durante l'anno dalla Commissione nella misura in cui ciò è necessario per garantire una possibilità di importazione effettiva di banane originarie di paesi terzi che non beneficino della preferenza tariffaria di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27.

4. È applicata una preferenza tariffaria pari a 300 EUR/t alle importazioni originarie dei paesi ACP nell'ambito dei contingenti nonché al di fuori di essi.

5. Gli importi dei dazi doganali indicati nel presente articolo vanno convertiti in moneta nazionale al tasso previsto per i prodotti in oggetto nella tariffa doganale comune.

6. Il volume del contingente tariffario supplementare di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere maggiorato in caso di aumento della domanda comunitaria, sulla base di un bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni.

L'adozione del bilancio e la maggiorazione del contingente tariffario supplementare sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

7. Nel caso in cui l'approvvigionamento del mercato comunitario sia colpito da circostanze eccezionali che incidano sulle condizioni di produzione o importazione, la Commissione adotta le specifiche misure del caso secondo la procedura di cui all'articolo 27.

In simili casi, il volume del contingente tariffario supplementare "B" può essere adeguato sulla base del bilancio di previsione di cui al paragrafo 6. Le specifiche misure possono derogare alle modalità stabilite a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. Esse devono evitare qualsiasi discriminazione tra le origini dell'approvvigionamento.

8. Le banane riesportate fuori dalla Comunità non rientrano nei contingenti tariffari corrispondenti.

#### Articolo 19

1. La gestione dei contingenti tariffari può essere effettuata secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (il cosiddetto metodo "tradizionali/nuovi arrivati") e/o di altri metodi.

2. Il metodo adottato tiene conto, se del caso, dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio dell'approvvigionamento del mercato comunitario.

*Articolo 20*

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente titolo secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tali modalità comprendono:

- a) le modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18;
- b) se del caso, le garanzie relativamente alla natura e all'origine dei prodotti;
- c) le misure necessarie per rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 300 del trattato.»;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2001.

2) all'articolo 29, il settimo trattino è sostituito dal seguente:

«— i quantitativi di banane comunitarie, di banane originarie dei paesi ACP e dei paesi terzi diversi dai paesi ACP, commercializzati sul loro territorio»;

3) è abrogato l'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2001. Tuttavia la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, può prorogare tale termine al 1° luglio 2001, al più tardi, se ciò risultasse necessario per l'attuazione delle modifiche apportate nella gestione del regime dei contingenti tariffari.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. WINBERG

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 217/2001 DELLA COMMISSIONE****del 1° febbraio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	103,1
	204	48,8
	999	75,9
0707 00 05	052	95,9
	624	196,9
	999	146,4
0709 90 70	052	115,0
	204	66,9
	999	91,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	42,0
	204	53,6
	212	42,1
	624	68,5
	999	51,5
0805 20 10	204	106,4
	999	106,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	73,8
	204	105,1
	600	75,5
	624	79,7
	662	47,1
	999	76,2
	999	59,1
0805 30 10	052	60,4
	600	57,8
	999	59,1
	999	88,4
	999	90,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	88,4
	404	90,9
	720	124,0
	728	79,8
	999	95,8
	999	95,8
0808 20 50	052	189,0
	388	111,1
	400	100,1
	999	133,4
	999	133,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».



**REGOLAMENTO (CE) N. 218/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° febbraio 2001**

**che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 2001 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando quanto segue:

Le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2508/97 riguardano, per taluni prodotti, quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre

pertanto fissare coefficienti di attribuzioni per taluni quantitativi richiesti per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione presentate per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 30 giugno 2001 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 sono accettate, per ogni mese d'origine e prodotto dei codici NC figuranti in allegato, per i quantitativi chiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione indicato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 332 del 28.12.2000, pag. 49.

## ALLEGATO

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria		Romania
Codici NC e	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90	0406	0402 10	0406	0406
numero d'ordine	09.4813	09.4814	09.4815	09.4611	09.4612	09.4613	09.4611	09.4612	09.4613	09.4731	09.4733	09.4758
Coefficiente d'attribuzione	0,0045	0,0045	0,0097	0,0045	0,0043	0,0097	0,0047	0,0043	0,0078	0,0072	0,0084	0,1939

Paese	Bulgaria	Slovenia			Repubblica estone						
Codici NC e	0406	0402 10 0402 21	0403 10	0406 90	0401 30	0402 10 19 0402 21 19	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19	0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69	0405 10 11 0405 10 19	ex 0406	ex 0406 10
numero d'ordine	09.4660	09.4086	09.4087	09.4088	09.4578	09.4546	09.4579	09.4580	09.4547	09.4581	09.4582
Coefficiente d'attribuzione	1,0000	0,0411	—	0,0219	0,0121	0,0044	—	0,0449	0,0045	0,0065	0,0231

Paese	Repubblica lettone				Repubblica lituana			
Codici NC e	0402 10 19 0402 21 19	0402 29	0405 10	0406	0402 10 19 0402 21 19	0402 99 11	0405 10 11 0405 10 19	0406
numero d'ordine	09.4549	09.4550	09.4551	09.4552	09.4554	09.4567	09.4556	09.4557
Coefficiente d'attribuzione	0,0048	—	0,0044	0,0048	0,0044	—	0,0044	0,0049

**REGOLAMENTO (CE) N. 219/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° febbraio 2001**  
**concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1104/2000 della Commissione, del 25 maggio 2000, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2872/2000 <sup>(5)</sup>, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1104/2000 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 29 maggio 2000 al 31 maggio 2001 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile.
- (3) Tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti dal 29 gennaio 2001

superano il quantitativo massimo menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di febbraio 2001. Occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande. Di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 29 gennaio 2001 e anteriormente al 26 febbraio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 31 gennaio 2001, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 dal 29 gennaio 2001 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,4597 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 29 gennaio 2001 e anteriormente al 26 febbraio 2001 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 125 del 26.5.2000, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 49.

**REGOLAMENTO (CE) N. 220/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 1° febbraio 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al  
regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2000 <sup>(6)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 26 gennaio al 1° febbraio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 13,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 37.

**REGOLAMENTO (CE) N. 221/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 1° febbraio 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al  
regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 26 gennaio al 1° febbraio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 15,50 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 222/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° febbraio 2001**  
**che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento**  
**(CE) n. 2317/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 26 gennaio al 1° febbraio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 223/2001 DELLA COMMISSIONE****del 1° febbraio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 26 gennaio al 1° febbraio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 40,95 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 224/2001 DELLA COMMISSIONE****del 1° febbraio 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(5)</sup>, e in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.

(2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 26 gennaio al 1° febbraio 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.



**REGOLAMENTO (CE) N. 225/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° febbraio 2001**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 20 00 9000	A00	0	-1,49	-2,98	-4,47	-5,96	-7,45

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 8	7° term. 9	8° term. 10	9° term. 11	10° term. 12	11° term. 1
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	-7,62	-8,89	—	—	—	—
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	-7,62	-8,89	—	—	—	—
1107 20 00 9000	A00	-8,94	-10,43	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 226/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° febbraio 2001**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,50	-3,00	-4,50	-6,00	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,34	-2,68	-4,02	-5,36	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,37	-2,74	-4,11	-5,48	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 227/2001 DELLA COMMISSIONE****del 1° febbraio 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	A00	EUR/t	21,25
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	A00	EUR/t	19,50
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9150	A00	EUR/t	18,00
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9170	A00	EUR/t	16,75
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	A00	EUR/t	15,75
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	—	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	56,25
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	44,25
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

<sup>(1)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**DIRETTIVA 2000/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 19 gennaio 2001  
concernente le disposizioni relative all'ora legale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'ottava direttiva 97/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le disposizioni relative all'ora legale <sup>(4)</sup> ha introdotto una data e un'ora comune, in tutti gli Stati membri per l'inizio e la fine del periodo di ora legale degli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.
- (2) Poiché gli Stati membri applicano disposizioni relative all'ora legale, è importante per il funzionamento del mercato interno continuare a fissare una data e un'ora comuni per l'inizio e la fine del periodo di ora legale, valide nella Comunità.
- (3) Il periodo di ora legale ritenuto il più opportuno dagli Stati membri va da fine marzo a fine ottobre e bisogna pertanto mantenere questo periodo.
- (4) Il buon funzionamento di alcuni settori, non soltanto quello dei trasporti e delle comunicazioni, ma anche di altri settori industriali, necessita una programmazione stabile a lungo termine. Di conseguenza è opportuno stabilire per una durata non specificata disposizioni relative al periodo dell'ora legale. L'articolo 4 della direttiva 97/44/CE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino, entro il 1° gennaio 2001, il regime applicabile a decorrere dal 2002.
- (5) Per motivi di chiarezza e precisione dell'informazione, occorre fissare e pubblicare ogni cinque anni il calendario di applicazione del periodo di ora legale per i cinque anni successivi.
- (6) È inoltre opportuno seguire l'applicazione della presente direttiva sulla base di una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sulle implicazioni delle presenti disposizioni in tutti i settori interessati. Questa relazione deve basarsi sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in tempo utile per poter presentare la relazione alla data stabilita.
- (7) Poiché la completa armonizzazione del calendario di applicazione dell'ora legale al fine di facilitare i trasporti e le comunicazioni non può essere adeguatamente realizzata dagli Stati membri ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario, la presente direttiva è conforme al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo.
- (8) Per motivi di ordine geografico, è opportuno che le disposizioni comuni relative all'ora legale non si applichino ai territori di oltremare degli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Ai fini della presente direttiva, si intende per «periodo dell'ora legale» il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di 60 minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.

*Articolo 2*

A decorrere dall'anno 2002 in ciascuno Stato membro il periodo dell'ora legale ha inizio alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di marzo.

*Articolo 3*

A decorrere dall'anno 2002 in ciascuno Stato membro il periodo dell'ora legale termina alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di ottobre.

*Articolo 4*

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(5)</sup>, per la prima volta al momento della pubblicazione della presente decisione e in seguito ogni cinque anni, una comunicazione contenente l'indicazione della data iniziale e della data finale del periodo di ora legale nei cinque anni successivi.

*Articolo 5*

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 31 dicembre 2007 sull'incidenza delle presenti disposizioni nei settori interessati.

La relazione sarà redatta sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione da ogni Stato membro entro il 30 aprile 2007.

Se necessario e sulla base delle conclusioni della relazione, la Commissione formula le opportune proposte.

<sup>(1)</sup> GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 136.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 29 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2000.

<sup>(4)</sup> GU L 206 dell'1.8.1997, pag. 62.

<sup>(5)</sup> GU C 35 del 2.2.2001.

*Articolo 6*

La presente direttiva non si applica ai territori d'oltremare degli Stati membri.

*Articolo 7*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva; o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 8*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. RINGHOLM

---